CAMERA DEI DEPUTATI N. 3986

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BAMPO, CÈ, CHINCARINI, FONTAN, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Modifica all'articolo 2 del codice civile, in materia di maggiore età e di capacità di agire

Presentata il 10 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il diritto di voto è il primo e fondamentale requisito di ogni democrazia. A partire dalle battaglie costituzionali dell'Ottocento, sino all'opposizione, nel nostro secolo, ai totalitarismi di destra e di sinistra, democrazia e diritto di voto dei cittadini sono divenuti sinonimi.

Le tappe progressive della democratizzazione degli ordinamenti politici occidentali hanno storicamente coinciso con il continuo allargamento del corpo elettorale. Infatti, il graduale passaggio dalle elitarie società borghesi del secolo scorso alle società di massa contemporanee ha conosciuto un parallelo processo di estensione del corpo elettorale. Si è trattato, appunto, di una lenta evoluzione caratterizzata dall'emergere di nuovi soggetti sociali portatori di nuove esigenze civili, come all'inizio del Novecento lo sono stati i nuovi movimenti popolari o, in seguito, il movimento delle donne o la presa di coscienza dei giovani.

Nella storia politica italiana, soprattutto a partire dalla proclamazione del Regno d'Italia, nel 1861, le leggi relative al diritto di voto hanno conosciuto una evoluzione parallela alla graduale transizione del tessuto civile da società agricola a società industriale più o meno avanzata.

Nello scenario immediatamente post unitario erano, infatti, titolari del diritto di voto soltanto i cittadini di sesso maschile che fossero capifamiglia e disponessero di un certo reddito: è chiara ancora la centralità di un ceto formato da borghesi e da notabili.

In seguito, con la riforma elettorale del 1882, voluta dalla sinistra storica, con il gabinetto Depretis, il diritto di voto si estendeva a tutti i cittadini che avevano compiuto i ventuno anni di età e che avevano frequentato il primo corso elementare: è uno sforzo di adeguamento alla presa di coscienza politica delle masse popolari che caratterizza gli ultimi decenni del secolo. Nel 1912, poi, con Giolitti, abbiamo la conquista del suffragio universale per i cittadini di sesso maschile, senza distinzione di ceto e di cultura, anche se permangono alcuni limiti: i cittadini che non sapevano né leggere, né scrivere potevano votare solo a trent'anni e non al compimento della maggiore età, come per gli alfabetizzati.

È con questi passaggi storici e strutturali che negli ordinamenti politici occidentali si attua la seconda fase delle democrazie rappresentative: lo Stato costituzionale non poteva nel suo seno ammettere la presenza di cittadini oppressi, e nemmeno di cittadini ignoranti; suo compito era di diffondere l'istruzione e di portare i cittadini al medesimo livello civile. Tuttavia se lo Stato costituzionale era di tutti i cittadini, esso non poteva restare nelle mani di una minoranza privilegiata; esso doveva diventare lo Stato della maggioranza, ossia del popolo. E il popolo, pur nella sua complessità sociale, quale premessa di ogni potere, doveva rovesciare le minoranze aristocratiche o censitarie e costituire un diverso ordinamento governativo con finalità sociali.

L'individuo, in questo senso, poteva appartenere al gruppo, al ceto, alla classe ma nell'esercizio dei suoi diritti civili doveva poter incidere sulle decisioni politiche.

Considerazioni di questo genere davano valore etico e sociale al « suffragio universale » quale premessa per un'autentica società di cittadini eguali. Se la capacità elettorale coincideva con la capacità civile di agire, era assurdo continuare a difendere il suffragio « ristretto ».

In una società di « cittadini » e non di « sudditi » non si poteva accordare il diritto di designazione dei rappresentanti in seno alle assemblee legislative e alle assemblee amministrative deliberanti soltanto a cittadini con determinati requisiti di censo e di cultura. Non era possibile, d'altro canto, parlare di elevazione delle masse negando agli strati popolari il diritto di giudizio e di scelta.

Nei primi decenni del secolo, nei Paesi più avanzati e, nel 1912, in Italia, il suffragio universale apparve come il punto di arrivo dei sistemi elettorali ed il presupposto della rappresentanza reale. In quegli anni il problema del sistema elettorale divenne l'argomento più importante della scienza del diritto pubblico, perché dal tipo adottato di suffragio e dall'estensione del corpo elettorale scaturivano le norme politiche: un Governo non poteva essere definito democratico se non aveva un sistema elettorale democratico.

Tuttavia, in Italia è soltanto nel secondo dopoguerra, nel clima generale di valorizzazione degli ideali liberali e democratici, successivo all'esperienza fascista, che, nell'ordinamento politico, venne introdotto il suffragio universale esteso anche alle donne. È sulla base di un corpo elettorale rinnovato e aperto a tutte le componenti sociali che si elegge l'Assemblea costituente all'origine della Costituzione repubblicana del 1946. Si tratta del necessario presupposto politico che ha garantito una base di consenso diffuso alla giovane democrazia italiana.

Il successivo passo in avanti nell'ampliamento del corpo elettorale è arrivato nel 1975 con il riconoscimento del diritto di voto ai diciottenni (conseguenza dello spostamento della maggiore età da ventuno a diciotto anni). La decisione presa dal Parlamento su impulso di diverse forze politiche fu la naturale declinazione politico-istituzionale del clima culturale identificabile con il movimento del 1968, quando in tutti i Paesi occidentali e, quindi, anche in Italia, i giovani espressero una coscienza culturale e politica del loro essere soggetto sociale portatore di insopprimibili istanze specifiche. La legge che introdusse il diritto di voto per i diciottenni è stata, da questo punto di vista, uno degli adeguamenti istituzionali in direzione di una società che da industriale, in senso

classico, si muoveva in direzione di quelli che alcuni settori della letteratura sociologica definiscono come « i nuovi bisogni ». Emergevano nel contesto sociale nuove domande e nuovi scenari quali quelli della « qualità della vita », dei « nuovi saperi » e di « una economia postmaterialista » di cui le giovani generazioni erano i soggetti privilegiati.

Ripercorrere questi importanti e decisivi passaggi storici è fondamentale per comprendere oggi, come allora, l'importanza di un maggiore e più attivo coinvolgimento dei giovani nella vita politica del nostro Paese.

In questo sviluppo progressivo, sulla base delle novità sociali scaturite nel corso degli anni ottanta e dell'inizio del nostro decennio, viene a collocarsi la proposta di estendere il diritto di voto ai sedicenni.

In tale ottica, il problema del diritto del voto ai sedicenni si impone ai nostri giorni soprattutto alla luce di mutazioni tali che hanno sconvolto profondamente i modelli tradizionali, tenendo anche conto che la società di massa evoluta è anche la società dell'intelligenza e dell'informazione in cui si espandono le continue cognizioni, la scuola dell'obbligo, l'istruzione, la cultura.

Se gli ultimi due secoli sono stati caratterizzati dalla grande crescita della popolazione, l'inizio del prossimo millennio almeno per i Paesi più sviluppati, sarà caratterizzato da un fenomeno di progressivo invecchiamento della popolazione.

Ci avviamo verso una società di anziani. Il fenomeno, già riscontrabile in Italia e in tutte le società caratterizzate dalle grandi trasformazioni industriali e culturali collegate alla rivoluzione industriale e al successivo sviluppo del settore terziario, dipende da due fattori: riduzione dei quozienti di mortalità con il conseguente aumento della durata media della vita e la riduzione dei quozienti di natalità.

Nei prossimi trent'anni la percentuale di giovani sotto i quattordici anni è destinata a diminuire, mentre crescerà moltissimo quella degli ultrasessantenni. La sfida rappresentata dall'invecchiamento della popolazione avrà inevitabili ripercussioni in tutte le strutture sociali.

È anche da questo scenario che nasce l'esigenza dell'estensione del voto ai sedicenni: si tratta di valorizzare le potenzialità e le energie giovanili garantendo l'espressione politica in una situazione generale di riduzione della presenza-quantità dei giovani rispetto alle altre fasce di età. Cresce e si delinea, pertanto, la necessità dell'abbassamento dell'età media, e quindi della maggiore età, dell'elettore quale soggetto attivo per evitare che vengano rappresentate esclusivamente le esigenze e le aspirazioni di alcune fasce d'età. Da questa premessa nasce la presente proposta di legge. Ciò che si rende necessario, nella situazione attuale, è la partecipazione e la responsabilizzazione dei giovani alla vita politica del Paese. Al di là di eventuali incertezze e perplessità che la presente proposta di legge potrebbe generare, è doveroso prendere atto che solo intraprendendo questa strada si arriverà ad una più efficace rappresentatività politica che abbracci fedelmente le esigenze dei diversi *status* generazionali. È il momento di confrontarsi con i giovani reali, e non di parlare dei giovani in generale.

Tuttavia, non si tratta soltanto di questo: l'altro fattore che impone la presente proposta di legge è la considerazione di più precoci processi di culturalizzazione rispetto al passato.

Da un lato, nel corso degli anni settanta ed ottanta è decisamente aumentata la scolarizzazione di massa. Se fino agli anni sessanta la licenza media era ancora un traguardo per molti settori sociali, oggi ci avviamo verso un'istruzione universitaria di massa. Inoltre, il crescente peso dell'informazione comunicata quotidianamente dai « *media* » gioca un ruolo primario nell'informazione – anche politica – dei giovani. D'altra parte, il fatto che l'informazione sia ritenuta un mezzo per favorire la partecipazione del cittadino – e di quel cittadino alle « prime armi » che è il giovane – alla vita politica dimostra come nelle società complesse la funzione dei « *media* » come strumento di « informazione » non si può assolutamente disconoscere. È un dato di fatto che le giovani generazioni hanno indubbiamente, rispetto

al passato, una percezione più organica ed attenta della vita associata. Se si analizza, infatti, il grado di partecipazione giovanile in relazione ai livelli di istruzione, si rende esplicita ed evidente la tendenza ad una crescita d'impegno direttamente proporzionale al grado di cultura raggiunto.

Non a caso secondo i dati diffusi dall'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) emerge che ben il 17,1 per cento dei giovani sotto i diciotto anni sono membri di organizzazioni sociali e politiche. La letteratura sociologica conferma del resto che gli anni ottanta hanno fatto registrare un ritorno dei giovani impegnati in politica, anche se in forme diverse rispetto al passato. Terminata l'era del movimento sessantottesco, dell'assemblearismo, i movimenti giovanili hanno ripreso vigore, se non altro ponendosi come interlocutori delle istituzioni. In questo senso l'istanza partecipativa dei giovani nella vita pubblica trova le sue più svariate modalità di espressione, che vanno da associazioni con una connotazione più o meno partiticizzata a movimenti di carattere sociale (ambientalismo, volontariato, eccetera) tutto ciò a dimostrazione delle potenzialità partecipative – spesso inespresse – dei giovani nella vita politica.

Da questo punto di vista la presente proposta di legge estende il diritto di voto e, con esso, la capacità di agire ai sedicenni; interviene proprio per ridurre il forte divario venutosi a creare tra la realtà istituzionale e il corpo vivo della società, a cui può rispondere soltanto l'incanalamento di nuove energie nella dinamica politica.

Convinti che il diritto di voto non può non andare di pari passo con quello che è il riconoscimento della maggiore età e, quindi, della capacità di agire di un individuo, si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 2 del codice civile, già modificato dalla legge 8 marzo 1975, n. 39.

Come allora, anche oggi, in un clima generale di cambiamento, si rende necessario un adeguamento istituzionale che porti ad un reale e concreto rinnovamento del corpo elettorale.

Si tratta di un necessario presupposto politico per promuovere il tanto auspicato cambiamento. Solo con un corpo rinnovato, solo consentendo ai giovani di esprimere la loro coscienza culturale e politica, è possibile dare vita ad un nuovo Stato democratico e moderno, aperto alle insopprimibili istanze civili e politiche di cui i giovani sono portatori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 2 del codice civile, le parole: « del diciottesimo anno » sono sostituite dalle seguenti: « del sedicesimo anno ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3986
Lire 500